

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**DECRETO SOSTEGNI TER - (Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4)**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 21 del 27 gennaio 2022, il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 denominato "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", cosiddetto **Decreto Sostegni Ter**, entrato in vigore il 27/01/2022, riguardante una serie di interventi economici sia in materia fiscale che sul lavoro finalizzati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle più importanti novità previste dal suddetto decreto.

**ART. 1 – MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' CHIUSE**

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, sono sospesi:

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
- i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022;

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

**ART. 2 – FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO**

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo per il rilancio delle attività economiche", finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, che svolgono in via prevalente, attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007:

CODICE ATECO	DESCRIZIONE
47.19	Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.30	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.43	Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
47.5	Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
47.6	Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.75	Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@pec.studiosaracino.it](mailto:info@pec.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

47.76	Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
47.77	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78	Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.79	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.82	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
47.89	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.99	Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Alla data di presentazione della domanda le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività sopra elencate;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Gli importi saranno calcolati secondo il meccanismo delle percentuali, differenziate per dimensione, applicate alle perdite subite. Alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019 sarà applicata una delle percentuali che seguono.

PERCENTUALE	RICAVI DEL 2019
60%	Fino a 400.000 euro
50%	Da 400.000 a un milione di euro
40%	Da 1 a 2 milioni di euro

L'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative.

**ART. 3 – ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER ATTIVITA' ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA**

Il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite, istituito dall’articolo 26 del DL 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni, è esteso al 2022 con uno stanziamento di 20 milioni da destinare a parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Vengono altresì impiegati altri fondi per garantire anche nel 2022 i contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 1 ter del DL 25 maggio 2021 n. 73, cosiddetto Decreto Sostegni bis, alle imprese che svolgono attività classificate con i seguenti codici ATECO:

<b>CODICE ATECO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
56.10	Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.21	Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.30	Bar e altri esercizi simili senza cucina
93.11.2	Gestione di piscine

Per l'accesso ai ristori, è richiesto il seguente requisito:

- nell'anno 2021 bisogna aver subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al fatturato del 2019; per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, la riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2020 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2021.

Il credito d'imposta istituito dall'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72.

**ART. 5 - CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DI IMPRESE TURISTICHE PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI**

Il credito d'imposta Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.

Il credito d'imposta di cui sopra spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

**ART. 6 – BUONI PER SERVIZI TERMALI**

In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021, sono utilizzabili entro la data del 31 marzo 2022.

**ART. 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

I datori di lavoro dei settori di cui ai seguenti codici Ateco (allegato I):

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Turismo	Alloggio 55.10 e 55.20
	Agenzie e tour operator 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90
Ristorazione	Ristorazione su treni e navi 56.10.5
	Catering per eventi, banqueting 56.21.0
	Mense e catering continuativo su base contrattuale 56.29
	Bar e altri esercizi simili senza cucina 56.30
	Ristorazione con somministrazione 56.10.1
Parchi divertimenti e parchi tematici 93.21	
Stabilimenti termali 96.04.20	
Attività ricreative	Discoteche, sale da ballo night-club e simili 93.29.1
	Sale giochi e biliardi 93.29.3
	Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) 93.29.9
Altre attività	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 49.31 e 49.39.09
	Gestione di stazioni per autobus 52.21.30
	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano 49.39.01
	Attività dei servizi radio per radio taxi 52.21.90
	Musei 91.02 e 91.03
	Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua 52.22.09
	Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 52.23.00
	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 59.13.00
	Attività di proiezione cinematografica 59.14.00
	Organizzazione di feste e cerimonie 96.09.05

che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

**ART. 8 – MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER IL SETTORE DELLA CULTURA**

Viene previsto un incremento dei Fondi per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica, di spettacoli e mostre. E' stata altresì prorogata fino a giugno 2022 l'esenzione dal pagamento, scaduta il 31 dicembre scorso, del canone ai comuni per gli spettacoli viaggianti e le attività circensi danneggiate dall'emergenza Covid.

**ART. 9 – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT**

Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, il credito d'imposta per gli investimenti

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@pec.studiosaracino.it](mailto:info@pec.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, previsto dall'art. 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

**ART. 10 – PIANTO TRANSIZIONE 4.0**

Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

**ART. 14 – RIDUZIONE DEGLI ONERI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022 PER LE UTENZE CON POTENZA DISPONIBILE PARI O SUPERIORE A 16,5 KW**

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

**ART. 15 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE**

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Il credito d'imposta di cui sopra è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta può essere ceduto, anche parzialmente, con esclusione della facoltà di successiva cessione da parte del cessionario ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari.

**ART. 16 - INTERVENTI SULL'ELETTRICITÀ PRODOTTA DA IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI**

A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica prodotta

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia.

Per le finalità di cui sopra, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zionali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istat, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zionali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia;

b) il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione il prezzo medio indicato nei contratti medesimi.

Qualora la differenza sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore gli importi corrispondenti.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione al presente articolo, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Le disposizioni di sopra non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui alla lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

**ART. 22 - PROROGA DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN FAVORE DI IMPRESE DI RILEVANTE INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE E DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI NEI COMUNI DEL CRATERE CENTRO ITALIA**

In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022.

**ART. 28 - MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI ED ECONOMICHE**

Il Decreto Sostegni Ter interviene anche sui bonus edilizi energetici, con una nuova norma di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, modificando le regole di sconto in fattura e cessione del credito previsti rispettivamente dal comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dal comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. La norma prevede che il credito d'imposta possa essere ceduto una sola volta, senza quindi successive cessioni. In particolare:

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

- i fornitori e le imprese che fanno i lavori e che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d'imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma essi non potranno cederlo a loro volta;
- il beneficiario della detrazione potrà ancora cedere il credito ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta.

I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. Saranno considerati nulli tutti i contratti stipulati violando le regole sopra citate.

Le regole di cui sopra riguardano anche i crediti d'imposta concessi per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, in particolare stiamo parlando del:

- credito d'imposta per botteghe e negozi;
- credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

**Bitonto, 28 gennaio 2022**

**Dott. Vito SARACINO**  
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)  
info@studiosaracino.it  
[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)